

n. **2/2019**
FEBBRAIO

RIVISTA PENALE

Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

■ Fondata nell'anno 1874 ■ Anno 145°

Direttori **Franco Coppi, Enzo Musco, Corrado Sforza Fogliani**
Direttore responsabile **Paolo Appella**

in questo numero

- Considerazioni sulla legge "Spazzacorrotti", pag. 119
- Intervento della Corte cost. in tema di istigazione o aiuto al suicidio, pag. 137
- Ancora in tema di D.L. sicurezza: la pistola ad impulsi elettrici, pag. 122
- Sulla contraffazione di opere d'arte, pag. 198

PDF

REGISTRATI AL SITO WWW.LATRIBUNA.IT
e consulta questo fascicolo e gli arretrati dal 2010

ISSN 0035-7072

**PERSONA OFFESA
E IRRAGIONEVOLE DURATA
DEL PROCESSO: LA CORTE
DI STRASBURGO SUPERA
IL LIMITE, STABILITO
DAL DIRITTO INTERNO,
DELLA NECESSARIA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE**

di Piero Tandura

1. È oramai un dato ineludibile dell'attuale contesto giuridico europeo la crescente incidenza assunta dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel delineare l'ampiezza e la portata che, all'interno dei singoli ordinamenti statali, va riservata alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Tra le sentenze dotate di siffatta valenza definitiva può essere annoverata anche la decisione in commento, a mezzo della quale la Corte di Strasburgo ha avuto modo di pronunciarsi in merito al problema dell'estensione soggettiva dell'art. 6 § 1 C.E.D.U. nell'ambito del processo penale italiano. Nello specifico, la questione trattata dalla Corte ha riguardato l'applicabilità alla persona offesa dal reato del principio della ragionevole durata del processo nella fase delle indagini preliminari, nel corso della quale, secondo il nostro codice di rito, la parte lesa non è ancora legittimata ad azionare la pretesa risarcitoria mediante la costituzione di parte civile.

Il tema non è un'assoluta novità nel quadro della giurisprudenza dei diritti dell'uomo. Rispetto all'ordinamento italiano, tuttavia, la sentenza in esame segna un deciso passo in avanti rispetto al passato (1), caratterizzandosi per una diffusa ed analitica disamina dei presupposti applicativi della garanzia convenzionale calibrata sulle peculiari caratteristiche del sistema penale italiano.

La decisione merita quindi di essere segnalata in quanto, nel rispondere – come vedremo positivamente – alla problematica giuridica di fondo, contiene alcune affermazioni di principio capaci – ad avviso di chi scrive – di mettere in dubbio la legittimità, sul piano costituzionale, del dato normativo interno e, al contempo, di sovvertire il consolidato orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza domestica.

Ma andiamo per ordine.

2. La vicenda da cui prende le mosse l'arresto del Giudice europeo può essere così brevemente riassunta.

L'8 febbraio 1990 A. si rivolgeva al proprio Comune di residenza per chiedere la demolizione di una canna fumaria che uno dei vicini aveva fatto costruire sul muro del suo appartamento in assenza di permesso di costruire.

Il Comune riscontrava la domanda solo nel settembre del 1994, comunicando all'istante di non voler disporre la demolizione della canna fumaria poiché, sulla base di dichiarazione giurata resa dalla proprietaria dell'immobile interessato e da altri quattro testimoni, il manufatto non sarebbe stato abusivo in quanto esistente in loco da molto tempo.

A questo punto, l'interessata presentava in data 9 ottobre 1995 denuncia penale contro la vicina e gli altri testimoni per falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.), specificando inoltre che, a causa delle false dichiarazioni rese dai denunciati, aveva visto pregiudicato il proprio diritto di proprietà.

Il conseguente procedimento penale veniva chiuso il 22 gennaio 2003 con decreto del Giudice per le indagini preliminari, il quale, su richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione della denuncia per intervenuta prescrizione del reato contestato.

La denunciante adiva allora la Corte d'appello di Venezia chiedendo, ai sensi della legge n. 89/2001, il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa dell'irragionevole durata del procedimento penale definito con il provvedimento di archiviazione.

All'esito del giudizio "Pinto", la Corte territoriale dichiarava inammissibile il ricorso richiamandosi al principio secondo cui, per la persona offesa, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'eccessiva durata del processo inizia a decorrere dal momento in cui la stessa si è formalmente costituita parte civile, circostanza che, però, non era avvenuta nel caso specifico. Di conseguenza la ricorrente, non avendo mai assunto la qualità di parte del procedimento, non poteva lamentarsi dell'eccessiva durata del procedimento medesimo.

Inoltre - osservava il Collegio veneziano - era stata la ricorrente ad aver scelto la via penale per procedere alla tutela dei suoi diritti: nulla le avrebbe impedito di optare per un'autonoma azione di danno in sede civile, senza la necessità di dover attendere l'esaurimento della fase delle indagini preliminari per far valere le proprie pretese risarcitorie.

Di qui, dunque, il successivo ricorso incardinato dalla ricorrente avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e sfociato nella sentenza di cui si tratta.

3. Prima di entrare nel merito del ragionamento seguito dalla Corte di Strasburgo, pare utile – anche per meglio comprendere l'effettivo impatto che la scrutinata pronuncia potrà avere sull'ordinamento italiano – una breve digressione sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa interna da cui è maturata l'attuale esclusione della persona offesa dal novero dei soggetti che possono valersi della tutela contro l'eccessiva durata del processo.

All'indomani dell'approvazione della legge n. 89/2001 (la c.d. "legge Pinto"), per effetto della quale il legislatore italiano, sotto la spinta dei moniti provenienti dalla Corte E.D.U., ha introdotto uno specifico strumento di tutela diretta, azionabile in sede nazionale, contro le violazioni del principio della ragionevole durata del processo (2), era opinione assai diffusa presso gli interpreti che il riferimento alla persona accusata contenuto nella Convenzione avrebbe dovuto indurre a "restringere il novero dei soggetti processuali che, nell'ambito del rito penale, possono rivendicare le garanzie dell'art. 6 C.e.d.u. ... ai soli destinatari diretti dell'inculpazione, con l'esclusione di chi, nel processo penale sia portatore di interessi diversi, quale la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria; essi potranno godere delle anzidette garanzie, nella misura in cui, anche all'interno del processo penale, siano portatori di un diritto civile ivi in contestazione, come nel caso tipico della parte civile e del responsabile civile" (3).

Una siffatta lettura riduttiva del principio convenzionale ha trovato conforto, oltre che nel dato testuale dell'art. 6 C.E.D.U., che fa espresso riferimento alle persone raggiunte da un'accusa penale, nel principio - da sempre affermato dalla Corte di Strasburgo - secondo cui la parte lesa dal reato può usufruire, in sede penale, della tutela contro l'eccessivo protrarsi dell'attività processuale nella sola ipotesi in cui possa vantare anche delle pretese di carattere civile, come nell'esempio della persona offesa o del querelante che, in quanto soggetti danneggiati dal reato, hanno la possibilità di esperire l'azione di danno con la costituzione di parte civile (4).

Parallelamente a tali approcci interpretativi, si è progressivamente affermato, a partire dai primi anni duemila, un filone giurisprudenziale interno - di cui è espressione lo stesso decreto di rigetto della Corte d'appello di Venezia - che esclude l'estensione della tutela convenzionale alla vittima del reato ed al querelante non costituitisi (o non ancora costituitisi) parti civili in considerazione della loro estraneità al novero dei soggetti che assumono la veste di parte nel processo penale.

Due sono essenzialmente le linee direttrici su cui si fonda tale posizione ermeneutica.

Da un lato, si sostiene che "per la persona offesa [o per il querelante, n.d.r.], in quanto tale, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa", in relazione alla quale le possa perciò essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata di tale causa. La persona offesa è, sì, il titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale violata, ma la causa penale ha pur sempre unicamente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, e non di una situazione giuridica che a detta persona offesa faccia capo, attivamente o passivamente (almeno fin quando essa non sia anche danneggiata e non si sia eventualmente costituita in quel processo parte civile, introducendo così una

diversa ed ulteriore azione che allora diviene - ma quella soltanto - la "sua causa)". Secondo questa lettura, infatti, "i poteri e le facoltà che sono autonomamente riconosciuti alla persona offesa sin dalle indagini preliminari si risolvono in una mera anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che, ricorrendone le condizioni, ella abbia formalizzato la costituzione di parte civile" (5).

Dall'altro lato, si osserva che, nell'ordinamento italiano, la costituzione di parte civile non rappresenta l'unico strumento a disposizione della vittima (nonché danneggiata) da reato per far valere in giudizio il proprio diritto al risarcimento del danno, potendo la stessa decidere di percorrere la via autonoma della proposizione della domanda davanti al giudice civile. Pertanto, essendoci la possibilità del doppio binario, la fase delle indagini preliminari nel processo penale non rappresenta un presupposto necessario per l'esercizio dell'azione civile, non assumendo rilievo, dunque, neppure al fine di determinare la durata processuale complessivamente necessaria per il concreto soddisfacimento della pretesa risarcitoria (6).

Da ultimo, il principio della necessaria costituzione di parte civile - sino ad oggi sempre confermato dalla Corte nomofilattica italiana (7) - ha trovato avallo anche a livello legislativo.

Ci si riferisce, in particolare, alla riforma introdotta dal Governo Monti nel 2012 (8), che all'art. 2 della legge Pinto ha aggiunto il comma 2-bis, il quale, all'ultimo periodo, stabilisce che, ai fini della ragionevole durata del processo, per il danneggiato da reato "il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità ... di parte civile".

In dottrina non sono mancate prese di posizioni critiche rispetto a tale impianto giuridico-normativo.

In proposito, è stato innanzitutto sottolineato come la soluzione interpretativa fatta propria dalla giurisprudenza - ed ora anche dal legislatore - finisca con "il relegare la vittima del reato in una posizione ancillare, che è certamente coerente con il dettato della Convenzione, che concentra la propria attenzione esclusivamente sulla figura dell'autore del reato, ma che nondimeno appare anacronistica e contraria alle moderne tendenze del sistema penale" (9).

Più recentemente, la perplessità degli interpreti si è concentrata sull'argomento giurisprudenziale della presenza del doppio binario (10), laddove si è evidenziato che, nei fatti, la via del giudizio civile non rappresenta sempre un'alternativa percorribile per la vittima del reato. Ciò è vero "in tutte quelle ipotesi in cui per la persona offesa è necessario l'intervento dello Stato al fine di individuare l'autore del reato ovvero quando è necessario l'intervento pubblico per acquisire informazioni e prove da utilizzare in sede civile e in assenza delle quali l'azione risarcitoria sarebbe destinata all'insuccesso (se non addirittura alla non proposizione)" (11).

Senza dire, poi, che, in molti casi, le diverse regole probatorie vigenti nelle due forme di processo rappresentano

esse stesse un oggettivo ostacolo rispetto all'effettiva possibilità di scelta della persona offesa. Si pensi, ad esempio, a tutte quelle vicende delittuose in cui la vittima del reato non dispone di alcun testimone o, comunque, di altre prove, anche di natura documentale, che possano accreditare la sua versione dei fatti. In dette ipotesi, la strada del procedimento penale risulta pressoché obbligata. Difatti, solo nel processo penale – e non in quello civile – il danneggiato da reato può essere sentito come testimone e rendere dichiarazioni che possono essere utilizzate dal giudice al fine del decidere.

4. Il quadro normativo e giurisprudenziale testé delineato è suscettibile di conoscere un radicale mutamento per effetto della sentenza in commento.

I presupposti teorici da cui prende l'abbrivio l'arresto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono totalmente opposti a quelli su cui trova fondamento il diritto interno.

4.1. Principiando dal profilo riguardante la ricevibilità del ricorso, la Corte, ribadito il principio per cui, "affinché l'articolo 6 trovi applicazione, il diritto di far perseguire o condannare terze persone deve necessariamente andare di pari passo con l'esercizio da parte della vittima del suo diritto di intentare un'azione civile, offerta dal diritto interno" (12) (par. 26), respinge, fin dalle prime battute del suo argomentare, uno dei capisaldi del ragionamento giuridico seguito dai giudici interni, osservando che, per la persona offesa, il mero dato formale dell'assunzione della qualità di parte del procedimento penale non rappresenta un requisito indispensabile ai fini dell'applicazione della disciplina convenzionale, in quanto "scopo della Convenzione è tutelare diritti "concreti ed effettivi" e non teorici ed illusori" ed è quindi necessario "andare oltre le apparenze e ricercare la realtà della situazione controversa" (par. 28).

A conferma di tale assunto, i Giudici europei ricordano che, in loro precedenti pronunce, il principio della ragionevole durata del processo è stato ritenuto applicabile anche "in cause in cui la richiesta [di risarcimento da parte della persona offesa, n.d.r.] non era stata ancora o non è stata affatto depositata, anche se il diritto interno lo permetteva" (par. 29).

Pertanto - prosegue l'alta Giurisprudenza europea -, affinché entri in gioco la disciplina dell'art. 6 è necessario innanzitutto valutare, caso per caso, se il sistema giuridico interno riconosca o meno alla persona offesa un interesse di natura civile da far valere nell'ambito del processo penale e se, in caso affermativo, sia possibile affermare che la parte lesa intendesse ottenere la tutela di un suo diritto di carattere civile, ovvero, in alternativa, fosse titolare di un interesse a chiedere il risarcimento per la violazione di una sua pretesa civilistica, a prescindere dall'attuale presentazione della relativa domanda riparatoria (cfr. par. 30, 31 e 32).

Alla luce di tali criteri, la sentenza in commento riconosce che, nel caso specifico, la ricorrente aveva sporto denuncia in funzione del riconoscimento di un proprio diritto/interesse di carattere civile. Difatti, considerati il

fatto denunciato (falso in atto pubblico) e la natura plurioffensiva dello stesso (il quale lede, oltre alla pubblica fede, anche gli interessi del privato compromessi dalla falsa dichiarazione), poteva dirsi pacifico:

– che la ricorrente aveva manifestato l'intenzione di ottenere la tutela di una sua pretesa civile, in quanto, con la presentazione della denuncia, aveva contestato la veridicità proprio di quelle dichiarazioni sulla base delle quali le autorità amministrative interne le avevano respinto la domanda volta a ottenere la tutela del suo diritto di proprietà;

– che, al tempo stesso, la ricorrente era titolare di un interesse a chiedere, anche successivamente, una riparazione per la lesione del suo diritto di carattere civile, poiché, per mezzo dell'esperita denuncia, aveva manifestato l'interesse che attribuiva al fatto di domandare, al momento opportuno, una riparazione per la violazione del suo diritto dominicale (cfr. par. 33, 34 e 35).

In secondo luogo, la Corte di Strasburgo precisa come l'applicazione dell'art. 6 presupponga un'ulteriore valutazione di carattere giuridico, consistente nell'appurare se, sulla base delle particolari caratteristiche del sistema giuridico nazionale e delle circostanze specifiche della causa, "l'esito della fase delle indagini preliminari sia determinante per ottenere il risarcimento del danno per violazione del "diritto di carattere civile"" (par. 36).

Al riguardo, si è già dato conto – v. supra, par. 3 del presente scritto – delle conclusioni di segno contrario assunte dalla giurisprudenza italiana.

La Corte europea ribalta completamente i termini del ragionamento seguito dai Giudici nazionali.

Essa infatti non solo evidenzia che, alla luce del diritto interno, la persona offesa, già nel corso delle indagini preliminari, dispone di tutta una serie di poteri e facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, l'esercizio dei quali "può rivelarsi fondamentale per una costituzione efficace di parte civile, in particolare quando (...) si tratta di prove che possono deteriorarsi con il tempo e la cui acquisizione si rivela impossibile nelle fasi successive del procedimento" (par. 38), ma soprattutto ricorda come l'ordinamento italiano sia caratterizzato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, con la conseguenza "che, dopo aver depositato la denuncia, la persona lesa può aspettarsi, nei casi previsti dalla legge, l'apertura di un processo nel corso del quale può costituirsi parte civile e chiedere in tal modo la riparazione dei danni che avrebbe subito" (par. 39).

Sulla scorta di tali argomenti, il Collegio considera l'esito delle indagini preliminari determinante per il riconoscimento del diritto di carattere civile vantato dalla persona offesa. Ne discende che, per il diritto italiano, la posizione della parte lesa che, nelle more di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà previsti dal codice di rito, va considerata totalmente assimilabile, sul piano dell'applicabilità dell'articolo 6, a quella della parte civile (par. 40).

A parere della Corte, siffatte considerazioni si prestano ad essere applicate al caso nello specifico trattato. Nel corso del procedimento presupposto, infatti, la ricorrente aveva esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa, avendo non solo sporto denuncia, ma anche chiesto di essere avvisata dell'eventuale archiviazione del procedimento, oltre ad aver prodotto documenti e, in più occasioni, sollecitato la conclusione delle indagini (par. 41).

All'esito di tale iter argomentativo, la sentenza ha anche modo di respingere l'assunto sostenuto dalla giurisprudenza interna – e fatto proprio dal Governo italiano sotto forma di eccezione – della possibilità, offerta dal diritto interno, di utilizzo della via civile in alternativa a quella penale.

In proposito, viene infatti rimarcato che “quando l'ordinamento giuridico interno offre alla persona sottoposta alla giustizia un ricorso volto alla tutela di un diritto di carattere civile, lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinché quest'ultimo goda delle garanzie fondamentali dell'articolo 6, e questo anche quando i ricorrenti, in base alle norme interne, potrebbero o avrebbero potuto benissimo intentare un'azione diversa” (par. 42).

4.2. Superata ogni questione attinente all'applicabilità dell'art. 6, la Corte E.D.U. entra nel merito del ricorso, affrontando la questione relativa all'avvenuto superamento o meno del termine di ragionevole durata del processo.

Cardine e punto di partenza di tutto il ragionamento giudiziale è l'affermazione del principio di diritto secondo cui, “alla luce ... delle particolarità del procedimento penale italiano, il periodo da considerare nell'ambito di un procedimento penale dal punto di vista del “termine ragionevole” dell'articolo 6 § 1 inizi[a], per la persona che sostiene di essere stata lesa da un reato, nel momento in cui la stessa esercita uno dei diritti e delle facoltà che le sono espressamente riconosciuti dalla legge (...), dimostrando così l'interesse che la stessa attribuisce alla riparazione pecuniaria del danno subito o alla tutela del suo diritto di carattere civile” (par. 48).

Traslando tale insegnamento alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, la Corte riconosce che, nel caso specifico, il periodo utile ai fini della determinazione della durata del processo va compreso tra il momento del deposito della denuncia da parte della ricorrente (9 ottobre 1995) e quello dell'emissione del provvedimento di archiviazione (22 gennaio 2003).

La conclusione è quindi scontata: il procedimento penale controverso si è svolto in violazione dell'art. 6 § 1 C.E.D.U. in quanto sette anni per la sola fase della indagini preliminari rappresentano una durata eccessiva, che non trova giustificazione in nessuna delle specifiche caratteristiche manifestate dal singolo caso concreto (v. par. 49-52).

5. L'arresto in commento offre lo spunto per alcune riflessioni finali.

Si è già detto come la sentenza in parola non rappresenti un vero e proprio revirement per la giurisprudenza

europea, la quale, già in passato, aveva più volte affermato, anche in pronunce emesse contro l'Italia, l'applicabilità dell'art. 6 § 1 C.E.D.U. nei confronti della persona offesa non ancora costituita parte civile (13).

La decisione tuttavia si segnala per aver maggiormente precisato i termini di tale estensione di tutela.

In base a quanto chiarito dai Giudici alsaziani, per la persona offesa dal reato il periodo di svolgimento delle indagini preliminari non rappresenta una sorta di parentesi temporale inutiliter data, ma un tempo rilevante sotto il profilo della ragionevole durata del processo (14), e ciò nella misura in cui, durante tale fase procedimentale, sia stata la stessa persona offesa, in qualità di danneggiata dal reato, ad aver manifestato – attraverso l'esercizio di uno dei diritti o facoltà che le sono riconosciuti dalla legge – l'interesse alla tutela della sua pretesa di carattere civile.

La diversa risposta fornita dal diritto interno, costruita intorno al concetto di parte del processo, seppur ineccepibile sotto il profilo formale, si dimostra alquanto insoddisfacente sul piano – per così dire – della giustizia sostanziale.

Difatti, al di là delle specifiche riserve manifestate dalla dottrina (di cui, sinteticamente, si è dato conto al par. 3 del presente scritto), rimane difficilmente spiegabile il motivo per cui alla persona offesa non possa essere riconosciuto il ristoro del patema d'animo sofferto in conseguenza all'eccessiva durata delle indagini preliminari anche nel caso in cui sia la stessa vittima del reato ad essersi fatta parte attiva in tale fase procedimentale, presentando denuncia-querela o comunque esercitando uno dei diritti o facoltà che le sono propri e dando così prova di aver nutrito, in pendenza dell'attività investigativa, una legittima aspettativa in ordine alla futura tutela dei propri interessi civili nell'ambito del processo penale.

Va anche detto che l'apertura manifestata dalla Corte E.D.U. verso una siffatta estensione dell'ambito di tutela si presta – ad avviso di chi scrive – alla ristorabilità non solo della situazione, analoga a quella trattata dalla Corte, in cui la persona offesa si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di costituirsi parte civile (a seguito di chiusura del procedimento già nel corso delle indagini preliminari), ma anche del diverso caso di avvenuta costituzione di parte civile (in sede di udienza preliminare ovvero di atti preliminari al dibattimento), laddove l'eccessivo protrarsi del processo penale sia stato determinato, in tutto o in parte, dall'irragionevole dilatazione delle tempistiche della fase dedicata all'attività investigativa.

La decisione della Corte invita a riflettere sulla possibilità di applicazione delle sue conclusioni anche a fronte di un'eventuale provvedimento di esclusione dal processo della parte civile per ragioni diverse dalla mancanza dei presupposti sostanziali dell'azione civile (15) ovvero nel caso di revoca, espressa o tacita, della costituzione già perfezionata. In siffatte ipotesi, infatti, rimangono pur sempre ravvisabili i requisiti – indicati della sentenza in

esame - della titolarità di un diritto di carattere civile e, al tempo stesso, della manifestazione dell'intenzione di ottenerne tutela.

In tal senso, inoltre, si consideri che, per la Corte europea (16), l'art. 6 C.E.D.U. trova applicazione anche nell'eventualità in cui la persona offesa miri a tutelare i propri diritti di carattere civile attraverso l'esperimento di azioni private, promosse al di fuori del processo penale (17), iniziativa, quest'ultima, che, nell'ambito dell'ordinamento italiano, non sarebbe comunque impedita da una decisione di esclusione della parte civile ovvero da una revoca della costituzione già avvenuta (18).

Da ultimo, non pare di poco momento segnalare che l'arresto in commento è divenuto definitivo il 9 aprile 2018.

Tale circostanza consente di ritenere senz'altro soddisfatto il requisito del "diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea", il solo che - secondo la Corte costituzionale - determina per il giudice italiano l'obbligo di recepire la norma individuata dai giudici d'oltralpe al fine di "superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di "ogni strumento ermeneutico a sua disposizione", ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all'incidente di legittimità costituzionale" (19).

Pertanto, alla luce dell'attuale atteggiarsi del diritto interno, il quale, come si è visto, preclude alla persona offesa qualunque accesso alla tutela offerta dall'art. 6 C.E.D.U., si prospetta aperta la strada per un possibile scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto, nella parte in cui tale norma, ai fini del computo della ragionevole durata del processo penale, non prende in considerazione la persona offesa, che sia anche danneggiata dal reato, allorché quest'ultima - conformemente all'insegnamento della Corte europea - abbia esercitato, già nel corso delle indagini preliminari, uno dei diritti e delle facoltà che le sono riconosciuti dal codice di rito.

Peraltro, non sarebbe la prima volta che la Corte costituzionale giunge a censurare le modifiche apportate nell'ultimo decennio alla legge 89/2001 (20), modifiche che, in talune delle soluzioni adottate, sono parse per lo più mosse dall'urgenza di un immediato contenimento dei costi legati al contenzioso Pinto piuttosto che dalla necessità di una migliore e più estesa garanzia delle posizioni processuali meritevoli di tutela a fronte del superamento della ragionevole durata del processo (21).

NOTE

(1) In argomento, la stessa sentenza, con riferimento a pronunce riguardanti l'Italia, cita come precedenti rilevanti i casi Sottani c. Italia, dec. n. 26775/02 del 24 febbraio 2005, e Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, dec. n. 10180/04 del 20 aprile 2006.

(2) Tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni duemila, il numero esorbitante di ricorsi presentati avanti la Corte di Strasburgo da parte di cittadini italiani vittime delle lungaggini giudiziarie ha indotto l'Alta Corte, che rischiava quasi la paralisi per l'enorme mole di domande proposte, a deplorare la situazione italiana e a denunciare l'esistenza di una vera e propria prassi contraria alla Convenzione. In tale contesto, si

inserisce l'intervento del legislatore del 2001, il quale, tramite la legge Pinto, ha introdotto un rimedio indennitario volto a consentire la tutela del diritto soggettivo alla durata ragionevole del processo in prima battuta avanti la giurisdizione nazionale. Sul punto, cfr. L. BISORI, *L'amministrazione della giustizia (legge Pinto)*, in *La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione*, AA.VV., Bologna, 2006, pp. 1539-1540. Si veda anche M. PAPPONE, *Irragionevole durata del processo, dopo la pronuncia n. 184/2015 della Consulta: il termine decorre anche dalla conoscenza formale del procedimento durante le indagini preliminari*, nota a Corte Costituzionale, 8 luglio 2015 - 23 luglio 2015, n. 184, in *www.penalcontemporaneo.it*, 24 novembre 2015, e G. ROMANO, E. LIZZA, L. SERINO, *La legge Pinto alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo: le novità e i profili di contrasto con i principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo*, testo della relazione svolta al convegno tenutosi presso il Tribunale di Velletri in data 22 novembre 2012, in *www.studiodilegalegiovanninoromano.it*, pp. 2-4.

(3) In tal senso, v. L. BISORI, *L'amministrazione della giustizia (legge Pinto)*, *op. cit.*, p. 1579.

(4) A tal riguardo, sempre L. BISORI, *op. cit.*, p. 1589, il quale, in proposito, cita Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. III, 20 luglio 2000 - ricorso n. 33951/96 - Caloc c. Francia.

(5) Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2003, n. 1405 e, negli stessi termini, Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2003, n. 13389. Per una lettura critica di quest'ultima pronuncia, E. SACCHETTINI, *Solo dopo la costituzione nel giudizio penale è possibile calcolare la lentezza del processo*, nota a Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2003, n. 13389, in *Guida dir.*, 2003, 40, p. 38.

(6) Cfr. sempre Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2003, n. 1405.

(7) Ex multis, v. Cass. n. 8291 del 2016; Cass. n. 19032 del 2005, Cass. n. 10303 del 2010; Cass. n. 5294 del 2012 e Cass. n. 2342/2013.

(8) Si tratta della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(9) L. BISORI, *op. cit.*, p. 1590, il quale evidenzia altresì che, "ove si abbia riguardo alla sicura esistenza di un "bisogno di giustizia" in capo alla persona offesa del reato, che si traduce anche nella esigenza di un accertamento (efficace perché) tempestivo, la distinzione tra chi nel processo penale sia portatore di un mero interesse alla punizione del colpevole, e chi invece eserciti anche il diritto al risarcimento del danno appare meno importante di quanto non si creda. È un fatto, d'altra parte, che la costituzione di parte civile avviene spesso non già per ottenere una pronuncia civile, ma esclusivamente per essere parte del processo, e sostenere in tal modo, con gli strumenti e i diritti processuali che la legge riconosce alle sole parti, la pretesa punitiva avanzata dal p.m. Non può non sfuggire, infine, che la stessa legge processuale penale riconosce alla persona offesa, prima ed indipendentemente dalla costituzione di parte civile, facoltà processuali precise e pregnanti (...), che smentiscono l'idea di una posizione processuale non connotata da interessi tutelabili".

(10) Da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. VI-2, 5 gennaio 2017, n. 178.

(11) F. VALERINI, *La persona offesa non ha diritto all'equo indennizzo prima della costituzione di parte civile: se vuole far prima agisca in sede civile!*, nota a Cass. civ., sez. VI-2, 5 gennaio 2017, n. 178, in *D&G*, fasc. 6, 2017, p. 9.

(12) Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 7 dicembre 2017 - ricorso n. 35637/04 - causa Arnoldi c. Italia nella traduzione fornita dal Ministero della Giustizia italiano e reperibile in *www.giustizia.it*.

(13) Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, 20 aprile 2006 - ricorso n. 10180/04 - causa Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, par. 31, 32 e 33.

(14) Ai sensi della legge 89/2001, lo svolgimento delle indagini preliminari si ripercuote sul primo grado di giudizio, andando ad incidere sulla durata complessiva di tale fase del procedimento penale.

(15) L'esclusione della parte civile per carenza dei presupposti sostanziali dell'azione, quali l'insussistenza di un danno diretto e immediato, dovrebbe impedire l'applicazione della tutela contro l'irragionevole durata del processo, in quanto viene ad essere accertata la mancanza in capo al ricorrente del requisito della titolarità di una posizione giuridica di natura civile azionabile in sede giudiziaria.

(16) In proposito, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 12 febbraio 2004 – ricorso n. 47287/99 – causa Perez c. Francia, par. 67. Negli stessi termini, v. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 29 ottobre 1991 – ricorso n. 11826/85 – causa *Helmers c. Svezia*, par. 29.

(17) Peraltro, è anche vero che, per la richiamata giurisprudenza europea, l'applicazione del principio da ultimo citato risulta legata alla necessità di accertare, caso per caso ed in relazione alle specifiche disposizioni nazionali, se l'aspetto civile rimanga comunque strettamente connesso allo svolgimento del procedimento penale, nel senso che quest'ultimo sia in grado di incidere sull'esito del giudizio civile. Per l'ordinamento italiano, un simile condizionamento si verifica nei limiti di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p.

(18) In merito al carattere meramente processuale delle decisioni riguardanti l'ammissione o l'esclusione della parte civile, che, pertanto, risultano prive di implicazioni rispetto ad eventuali iniziative risarcitorie, si veda il comma 2 dell'art. 88 c.p.p., il quale dispone che "l'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno"; nello stesso senso, quanto alla revoca della costituzione di parte civile, l'art. 82 del codice di rito prevede espressamente che, in ogni caso, "l'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile" e che inoltre "la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile".

(19) Corte cost., sentenza 26 marzo 2015, n. 49. Per una lettura critica di tale pronuncia, nel senso che il riferimento al "diritto consolidato" non potrebbe negare "rilievo interno (interpretativo e parametrico) a qualsiasi sentenza della Corte edu, ma solo a quelle decisioni che contengano brischi ed immotivati revirement rispetto all'orientamento pregresso", G. SORRENTI, *Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo*, in *www.forumcostituzionale.it*, *Forum di Quaderni Costituzionali* (Rassegna n. 11/2015); dello stesso Autore cfr.

altresì *La condizione di ricevibilità dell'istanza di prelievo nei giudizi amministrativi rende ineffettivo il rimedio Pinto, aprendo ancora una volta la via del ricorso diretto a Strasburgo (in margine a Corte edu, 25 febr. 2016, caso Olivieri et al. c. Italia)*, in *www.forumcostituzionale.it*, *Forum di Quaderni Costituzionali* (Rassegna n. 5/2016), pp. 7-8. Sul soddisfacimento della condizione del diritto europeo consolidato anche in presenza di sentenze di sezioni semplici della Corte E.D.U., prive dell'avallo della Grand Chambre, v. Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2017, n. 28235. In tema di rapporti tra norme interne e C.E.D.U., si vedano i contributi di L. SALVATO, *La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo: il confronto con il diritto sovranazionale ed i dubbi di costituzionalità*, testo dell'intervento all'incontro sul tema "La nuova legge Pinto, fra esigenze interne e Corte di Strasburgo" tenutosi a Brescia 4 aprile 2014, pp. 7-9, e di G. PARODI, *Le sentenze della Corte EDU come fonte del diritto. La Giurisprudenza costituzionale successiva alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007*, in *Rassegna Forense*, 3-4/2012.

(20) Si pensi alle recenti sentenze n. 184 del 23 luglio 2015 e n. 88 del 26 aprile 2018 che nell'ordine hanno dichiarato, la prima, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede che - al fine del riconoscimento dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento - il processo penale deve considerarsi iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto comunque conoscenza del procedimento a suo carico, e, la seconda, l'illegittimità dell'art. 4 della medesima legge, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

(21) Sull'argomento K. LA REGINA, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, in *www.legislazione-penale.eu*, 30 gennaio 2017.